



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: IMPIANTI F.E.R.

Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4447 del 17.05.2024: AU ex art. 12 d. lgs. 327/2003 rispetto ad un impianto F.E.R. già autorizzato in base a disciplina previgente - natura meramente ricognitiva dell'A.U. "postuma" con istruttoria limitata ai soli aspetti non già considerati - violazione del principio di non aggravio del procedimento - violazione del principio di semplificazione

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato risolve il caso di un'istanza di Autorizzazione Unica ex art. 12 d. lgs. 327/2003 presentata in via "postuma", ossia con riferimento ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili già autorizzato in base a disposizioni legislative precedenti (ossia ex artt. 15 e 17, D.P.R. 203/1988), con provvedimenti positivi di VIA e di AIA, nonché con apposito permesso di costruire, tutti rilasciati precedentemente all'entrata in vigore del d. lgs. 327/2003.

Nel caso concreto l'istanza di AU veniva avanzata dall'operatore economico al solo fine di ottenere l'accesso al regime incentivante dei certificati verdi di cui al D.M. 18.12.2008, il quale prescrive l'ottenimento dell'A.U. in argomento.

A fronte dei provvedimenti di segno negativo e comunque aggravanti il procedimento adottati dalla P.A. competente, il T.A.R. Puglia, con ordinanze cautelari propulsive imponeva all'Amministrazione competente di proseguire il procedimento che, infine, si concludeva con l'adozione dell'autorizzazione unica richiesta ex art. 12 d.lgs. 327/2003.

Il Consiglio di Stato, successivamente chiamato a pronunciarsi sulla legittimità degli atti impugnati ai soli fini risarcitori, stigmatizza l'illegittimità dell'azione amministrativa precedente il provvedimento autorizzatorio favorevole al ricorrente. Tale illegittimità *in primis* risulta comprovata proprio dall'avvenuto rilascio, infine, dell'autorizzazione unica; più specificamente nella misura in cui l'Amministrazione ha mancato di considerare che l'A.U. in argomento aveva natura meramente ricognitiva essendo riferita ad un impianto già autorizzato in forza della disciplina previgente all'art. 12 d. lgs. 327/2003, richiesta al solo fine di accedere al regime degli incentivi dei certificati verdi. Trattandosi di impianto già autorizzato con provvedimenti validi ed efficaci, poiché mai caducati, pretendere di svolgere una valutazione *ex novo* dell'intero impianto F.E.R. - richiedendo tutta la documentazione come se fosse una pratica nuova - costituisce un inutile aggravio del procedimento che si pone in contrasto con la finalità di semplificazione propria dell'autorizzazione unica. L'amministrazione avrebbe perciò dovuto limitare l'istruttoria e la valutazione della domanda ad eventuali aspetti non considerati nei precedenti titoli abilitativi. Così agendo, invece, è incorsa nel vizio di eccesso di potere e nella violazione del principio generale di non aggravio del procedimento amministrativo (art. 1 L. 241/1990), aggravato dal contrasto al principio semplificatorio proprio dell'autorizzazione unica.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202003653&nomeFile=202404447_11.html&subDir=Provvedimenti